

## RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

### *Note bibliografiche*

---

# RISCOPERTA DELL'EVENTO CONIUGALE. ADEGUATEZZA DI STRUMENTI E SENSO DI RESPONSABILITÀ PER IL GIUDICE, OGGI. L'APPROCCIO DELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO\*

ANDREA FAVARO

#### I. PREMESSA: OLTRE LE PROVOCAZIONI, L'ESPERIENZA

IL testo di Giorgio Zannoni presenta in termini originali, ma non per questo meno fondati, un tema *classico* e al contempo pregno di interesse anche *contemporaneo*.

*Classico*, quantomeno, per l'argomento da sempre studiato e raramente colto nella sua gravidanza, ovvero il paradigma della certezza morale del giudice canonico; *contemporaneo*, perlomeno, per l'ambito in cui tale paradigma è affrontato, ovvero il ragionamento giuridico-canonico, *rectius* giudiziale, sull'evento "matrimonio" nell'orizzonte offerto anche dai recenti Sinodi e dell'Esortazione post-sinodale emersa dai medesimi a firma di Papa Francesco, la quale sta già da qualche mese mettendo a confronto (più o meno fecondamente) ermeneutiche diverse che dal medesimo testo pare facciano scaturire insegnamenti distinti, se non pure contrapposti.

Sullo sfondo di un testo colmo di provocazioni intellettuali, le quali presuppongono nel Lettore una rara libertà da schemi pre-ordinati per poter essere colte, redatto con uno stile non sempre immediato ma non per questo meno profondo, pubblicato con un ossimorico sforzo di spontaneità per poter assumere (e così proporre) una posizione originale senza superflue attenzioni alla redazione formalmente corretta di paragrafi e note, il conte-

\* A proposito di GIORGIO ZANNONI, *Evento coniugale e certezza morale del giudice. L'interpretazione "vitale" della norma*, «Studi Giuridici», CXVI, Città del Vaticano, LEV, 2015, pp. 250.

nuto della monografia pare quasi urtare in piena consapevolezza propriamente “contro” un sistema di ragionamento giuridico consolidato, affermato e forse proprio per questo meno investigato, “*senza se e senza ma*”.

L’obiettivo dell’Autore, difatti, pare proprio quello di riconoscere come il diritto canonico, se rispettoso della propria identità plurisecolare, abbisogni di una purificazione strumentale. Una sorta di immersione nell’oceano – sempre rischioso perchè eternamente cangiante, ma davvero necessario perchè connaturato alla dimensione giuridica – del soggetto umano. In questo modo si lascierebbe ad un passato non sempre fecondo la tentazione di appendere l’umano all’uncino del diritto positivo e permettere che la persona sia così costretta, nell’affrontare i processi matrimoniali (*ma non solo*), a coricarsi in un novello (*ma non per questo meno violento*) letto di Procuste, ove il diritto (positivo supportato da elementi periziali sedicenti oggettivi) tiri, restringa, allarghi ciò che la realtà gli presenta al solo fine di far coincidere questa con quanto “previsto” dai canoni in termini astratti e generali.

Zannoni palesa il fine del suo sforzo intellettuale, riassunto in 250 pp. e in sette capitoli, sin dalla “Nota introduttiva” ove si legge: “*Trattasi di superare la giustapposizione sorta col pensiero moderno circa il fenomeno del giudicare l’uomo, che vuole il Giudice bloccato alla dicotomia processuale tra l’universalità del ius sostanziale (...) e l’unicità matrimoniale in factispecie*” (p. 25).

## II. CRISI DEL DIRITTO CANONICO: NICHILISMO E REALISMO

Il prosieguo del ragionamento dell’Autore è tutto colto in una contrapposizione feconda tra *pars destruens* e *pars construens*.

Parti che nel testo si intersecano l’una con l’altra e che vedono nella seconda una originalità seria della proposta giuridico-teologica che Zannoni intende diffondere non tanto, così pare, per mettere un verbo definitivo, quanto per stimolare una ricerca comune e comunitaria, che sempre più spesso, anche nell’ambito della disamina teologico-canonistica, pare essere ormai rara e comunque ardua.

E così l’Autore evidenzia incongruenze e deficit di un ragionamento giudiziale canonico che lascia l’amaro in bocca, perchè in realtà non permette di riconoscere il “giusto” nel caso concreto dell’esperienza/evento del matrimonio (cfr. cap. 1).

Tale insufficienza è risolta in termini problematici volgendo lo sguardo intellettuale alla dimensione “antropologica”. Detta in altri termini, secondo l’Autore, la causa dei vari e molti limiti del ragionamento giuridico canonico contemporaneo sarebbe da riconoscere nella cifra antropologica assunta dal giudice nel caso concreto.

Così, mettendo a confronto soprattutto il magistero di Giovanni Paolo II

e quello di Benedetto XVI, il Zannoni recupera la cifra ermeneutica del paradigma “persona” e con questa il ruolo che dovrebbe assumere il “rilievo della fede” e il “ruolo della coscienza” nella stessa.

Evidenziando anche recenti confusioni palesate negli scritti di autori precari, Zannoni rafforza la propria disamina con un impianto teologico che pare rendere fecondo tutto l'orizzonte giuridico oggi attanagliato dalla secolarizzazione e, in sintesi, dal positivismo giuridico.<sup>1</sup>

Ecco perchè in sede di Relazione versata ai fini della presentazione del libro mi permetto di prendere spunto *in munere alieno* dalle pagine del Zannoni per azzardare una prosecuzione della sua disamina sotto la lente di una filosofia del diritto realista.

Per “realismo” pare utile intendere una necessità di assumere il paradigma della classicità inverato dalla metologia tomistica, come a più riprese evidenzia anche l'Autore, mutuando il riferimento al “classico” essendo, secondo l'insegnamento del neumanesimo tedesco ripreso dalla scuola padovana della problematicità pura, non ciò che è antico, ma ciò che in quanto perennemente valido, può sempre essere riscoperto nella sua attualità.

Come ormai riconosciuto, il fenomeno dell'abbandono di un certo “realismo” dal ragionamento giuridico non è mai stato compiutamente analizzato, ma è foriero di evocazioni suggestive nel sentire comune del giurista/canonista non specialista di teoria generale ed è divenuta una espressione corrente cui spesso non si è in grado di associare una identità univoca.

Assenza di realismo che viene spesso sacrificata (e così giustificata) sull'altare della necessità di un ragionamento oggettivo, che possa essere compreso e accettato in nome di una rinnovata “scientificità” della decisione giuridica anche canonistica.

<sup>1</sup> Il termine “positivo”, da cui deriva il nome di tale corrente, viene solitamente assunto in due accezioni fondamentali: I) “positivo” è innanzitutto ciò che è reale, effettivo, sperimentale, in opposizione a ciò che è astratto, chimerico, indi metafisico (come vedremo *infra*); II) “positivo” è pure ciò che appare fecondo, pratico, efficace, in opposizione a ciò che è inutile ed ozioso. Il termine si ritrova per la prima volta, in tali significati, in C. H. DE SAINT-SIMON, *Catechismo degli industriali*, in *Opere di Claude-Henri de Saint-Simon*, tr. it., Torino, Utet, 1975, ma il termine viene messo a punto da Comte, il quale per primo lo applica come caratteristica precipua della propria dottrina, consacrandone l'uso nella terminologia filosofica europea. Anche per questa sua scelta fu contrastato dalla cultura accademica allora imperante e di ciò ne risentì la sua «*infelice carriera universitaria*» (cfr. A. NEGRI, *Introduzione a Comte*, Roma-Bari, Laterza, 1979, p. 8). Cfr. A. COMTE, *Corso di filosofia positiva*, cit. Sulla figura del Saint-Simon vedasi F. GENTILE, *Saint-Simon in Italia: emozioni e risonanze sansimoniane nell'Ottocento italiano*, Napoli, Morano, 1969; nonché IDEM, *Che cosa ha veramente detto Saint-Simon*, Roma, Ubaldini, 1973. Per la suddetta analisi il riferimento è ai seguenti autori: L. KOLAKOWSKI, *La filosofia del positivismo*, Roma-Bari, Laterza, 1974; nonché W. M. SIMON, *Il positivismo europeo nel XIX secolo*, Bologna, Il Mulino, 1980; inoltre AA. VV., *Arbor scientiarum. Enciclopedia e sistemi in Francia da Diderot a Comte*, a cura di W. Tega, Bologna, Il Mulino, 1986.

Purtroppo tale obiettivo, a detta dell'Autore, sconta un limite troppo ingente per il canonista che, dimentico della propria tradizione secolare, viene, difatti, ridotto a mero megafono, a seconda delle occasioni, o dello specifico canone del Codex, oppure del perito di turno. In altri termini, secondo Zannoni, sempre più frequente sarebbe la figura oggi del giudice-megafono, privo di una autonomia decisionale e razionale sia dal testo scritto della norma, sia dall'elaborato periziale.

D'altra parte, la questione posta dallo Zannoni è di quella che fanno tremare le vene e i polsi: come può l'uomo essere giudice (della esistenza) di un altro uomo?

Nella disamina in oggetto, poi, all'Autore pare non risulti più bastevole lo schermo protettivo (pure utilizzato talvolta dai giudici stessi, per eterogeneità dei fini) della norma positiva come pure dell'elaborato peritale che quasi sono invicati a "difendere" la correttezza (formale) della decisione.

Difatti, tali strumenti non si ergono tanto a difensore dell'operatore giuridico, quanto, invece, cause (o forse già essi mero effetto) di una lettura nichilista del ruolo del giudice nel processo matrimoniale canonico.

Ed ecco, allora, che il ragionamento di Zannoni può recuperare una lettura feconda dell'aridità odierna del ragionamento giuridico, tutto avviluppato in "forme" e "concetti" nichilistici appunto che, pur partendo dall'esistenza, corrono il rischio di non essere più in grado di "dialogare" con l'evento matrimonio e così con il reale evolversi dell'esperienza umana di coppia.

Se la questione ricordata dallo Zannoni ha la stessa età del pensiero umano, visto che almeno da Parmenide si possono declinare studi sul "tramonto dell'essere", è pure vero che il nichilismo è stato artatamente plasmato in modi tanto diversi da evocare consistenti contrapposizioni, come già confermato da Junger col suo "il nichilismo appartiene oggi ai concetti confusi e controversi".<sup>2</sup>

### III. NICHILISMO E TECNICA GIURIDICA: DALLA FORMA DELLA "LEGGE" ALLA PREDIZIONE DELLA "PERIZIA"

Sull'oggi, poi, il nichilismo viene giustificato dal dilagare della "tecnica" (M. Heidegger - M. Gentile) che nell'universto del diritto canonico attiene proprio a quello che Zannoni denuncia come l'imperare della "perizia"; d'altra parte, l'origine del suo affermarsi viene, a seconda degli studiosi, versata sull'aver posto al centro il (solo) soggetto o, al contrario, l'aver dimenticato l'essenza del soggetto.

Ben prima di Nietzsche, già Jacobi aveva recuperato il paradigma ondiva-

<sup>2</sup> E. JÜNGER - M. HEIDEGGER, *Oltre la linea (1949-1955)*, Milano, Adelphi, 2004, p. 56.

go del nichilismo (per criticare l'idealismo)<sup>3</sup> senza essere in grado di configurarne i contorni ad avendo l'obiettivo immediato di ripristinare una ragione che è insieme intuizione razionale e dato di fede.

Da allora, nella plurale temperie di significati assegnatigli, il nichilismo è stato da alcuni individuato come connotato specifico della condizione contemporanea in cui *“la questione del senso diviene senza senso”*<sup>4</sup> e così l'essere umano verserebbe la propria esistenza avviluppato nel pulsare dell'esperienza che lo coinvolge in termini passivi a tal punto da travolgerne l'antropologia consapevole che *“non occorre essere nietzscheani per riconoscere che il (...) fantasma del nichilismo si aggira un po' ovunque nella cultura del nostro tempo”*.<sup>5</sup>

La conseguenza di tale sconvolgimento configurerebbe, come anche l'Autore denuncia in vari passaggi della sua Opera, un esonero dal principio di responsabilità del giurista, dato che un individuo che non decide in libertà è *“condannato ad una beffarda condizione di innocenza”*.<sup>6</sup>

La domanda, all'interno del diritto canonico e comunque del diritto in genere, sorge allora spontanea: è la tecnica che rende *“innocente”* il giurista o il giurista che pretende di anestetizzare nei suoi confronti la propria decisione e così implora l'intervento *“tecnico”* (della norma e/o della perizia) che gli consente di imputare altrove e altrimenti l'esito della decisione?

Qualsivoglia risposta si pretenda di fornire a tale quesito, comunque se ne dovrebbe riscontrare l'esito, ovvero un individuo ridotto a entità bio-tecno-informativa e così si realizzerebbe la profezia palesata dall'annunciatore della aporetica *“morte di dio”*, per il quale *“è possibile sconvolgere la giustizia del mondo con la teoria della totale irresponsabilità e innocenza di ognuno”*.<sup>7</sup>

Lungo il binario della paventata mancanza di responsabilità del soggetto, resa tale dalla oggettivizzazione dell'esperienza umana finanche in un elaborato peritale, pare utile attribuire allo scritto di Zannoni una critica serrata al *“nichilismo giuridico ontologico”*. Forma questa che nella penisola italiana ha goduto di maggior fortuna rispetto al c.d. *“nichilismo giuridico cognitivo”* di matrice nordamericana,<sup>8</sup> e che è foriero di *“ricavare le cose dal niente”* e *“riportarle al niente”*,<sup>9</sup> afferrando in toto la dinamica del *“più inquietante tra tutti gli ospiti”*.<sup>10</sup>

<sup>3</sup> F. H. JACOBI, *Fede e nichilismo*, tr. it., Brescia, Morcelliana, 2001.

<sup>4</sup> B. ROMANO, *Scienza giuridica senza giurista. Il nichilismo perfetto*, Torino, Giappichelli, 2006, p. 8.

<sup>5</sup> F. VOLPI, *Il nichilismo*, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 173.

<sup>6</sup> A. PUNZI, *Esiste una via d'uscita dal nichilismo? In dialogo con Bruno Romano e Natalino Irti*, «I-Lex», 11, 2010, p. 441 ed ancora A. PUNZI, *Può il giurista essere nichilista?*, «Rivista Internazionale di Filosofia del diritto», 4, 2004.

<sup>7</sup> F. NIETZSCHE, *Umano troppo umano*, tr. it., Roma, Newton Compton, 1979, p. 177.

<sup>8</sup> Mutuiamo la classificazione così come offerta in M. BARCELLONA, *Critica del nichilismo giuridico*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 181 ss.

<sup>9</sup> N. IRTI - E. SEVERINO, *Dialogo su diritto e tecnica*, Roma-Bari, Laterza, 2001, *passim*.

<sup>10</sup> F. NIETZSCHE, *La volontà di potenza*, tr. it., Milano, Mimesis, 2005, p. 7.

La perdita di senso del soggetto “persona” e del sé come ruolo del “giurista/canonista” compromette non poco la sempiterna concezione realista del diritto quale fenomeno necessariamente umano e sociale che preesiste alla legge positiva formalizzata nei canoni di turno.

Se seguissimo il latore più noto del nichilismo giuridico italiano (il civilista Natalino Irti) dovremmo apprendere che “*l’unica superstite razionalità riguarda il funzionamento delle procedure generatrici di norme*” e che “*la validità non discende più da un contenuto, che sorregga e giustifichi la norma, ma dall’osservanza delle procedure proprie di ciascun ordinamento*”.<sup>11</sup>

L’attenzione si focalizza sul rispetto delle procedure di formazione o di produzione delle norme a guisa di una catena di montaggio dentro i cui angusti spazi incastrare l’universo dell’esperienza comune umana. Tanto è quanto denuncia Zannoni nel suo verificare come la “*res coniugali*” sfugga oggi sia al teologo che al canonista, proprio a causa di un deficit epistemologico che si pone come a monte dell’agire del giurista e ne vizia inevitabilmente l’operato.

Di conseguenza, dando per riconosciuto il deficit epistemologico denunciato da Zannoni, di quale “certezza” possiamo riferire quando il Giudice, oggi, è chiamato a riconoscere una validità/nullità matrimoniale?

Forse che tale (in)certezza, anche seguendo il magistero di Pio XII, sia da rinvenire nel maggior affidamento che il giudizio canonico ha palesato a favore dei “tecnici” di turno? Ma allora quale è la natura odierna del diritto canonico nel pulsare dell’esperienza quotidiana dei tribunali? Forse che la forma abbia anche in questa sede preso il sopravvento sul contenuto?

Pare utile allora approfondire il tema, affermando che il diritto moderno dell’indifferenza contenutistica non dice (*e men che meno impone*) agli uomini cosa debbono fare (*mercè pure l’ipotetica assenza di responsabilità*) ma prescrive solo il modo in cui soltanto possono fare ciò che vogliono. Tale impostazione non scalfisce in alcun modo la critica di von Kirchmann circa l’essenza del diritto come scienza umana, visto che l’indifferenza dei contenuti non varia in modo alcuno la credibilità degli stessi a seconda delle loro vicende lungo le categorie di spazio/tempo.

Se si contrappongono le norme (contenuto) alle (norme delle) procedure con cui esse vengono poste, i valori giuridici sussisterebbero (solamente) nel regolare funzionamento delle procedure produttive, ritenute (da chi?) adeguate ad accogliere e digerire giuridicamente qualsiasi contenuto, si comprende che le norme e le relative procedure costituiscono per i latore del nichilismo giuridico ontologico entità diverse, come lo sono l’acqua potabile e gli impianti per distribuirla agli utenti.

<sup>11</sup> N. IRTI - E. SEVERINO, *Dialogo su diritto e tecnica*, cit., p. 8. Vedasi pure il più recente N. IRTI, *Il salvagente della forma*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

Purtroppo, come è stato ben rilevato dallo Zannoni, tale costruzione teorica è invero aporetica, visto che le procedure non hanno natura diversa dalla norme da esse (im)poste, poiché anche le prime sono (semplici) norme foriere di contenuti diversi, quando addirittura incompatibili, tra loro, la cui scelta non è basata su elementi procedurali (l'ipotetica procedura della procedura) ma sostanziali.

Visto, quindi, che anche le procedure produttive (di norme) sono esse stesse delle norme, dovrebbero valere anche per loro le qualifiche catastrofiche per le quali appartenerebbero al mondo del divenire, che sarebbero quindi (solo) emanate (e saranno presto abrogate), tratte dal nulla (e poi ricacciate nel nulla). E così medesimo ragionamento dovrebbe svolgersi per le norme (procedurali) che sono chiamate a coordinare l'assunzione (troppo spesso prona) dell'esito della perizia in seno alla sentenza di turno.

In effetti, così cade rovinosamente l'illusione di riconoscere la salvezza del diritto nelle procedure formali di implicita assegnazione della decisione al perito di turno.

Inoltre, l'illusione nichilistica precipita non solo a causa delle aporie interne, ma anche nel confronto con l'esperienza quotidiana e almeno per due profili distinti.

In primo luogo, i novelli forieri del nichilismo giuridico paiono indossare delle lenti focali tramite le quali leggere il diritto (solo) come prodotto dell'autorità, quando invece (oggi come ieri) il diritto emerge anche dalla decisione sul caso singolo come pure (oggi più di ieri) dal ragionamento dei giuristi che forniscono elementi e criteri di riconoscimento in comune della controversia tra le parti. E così i critici del nichilismo giuridico hanno già ben evidenziato la decostruzione del metodo formalista di inviluppo del diritto a vantaggio di un insieme di decisioni che svilupperebbero, invece, ciò che è diritto dal singolo caso concreto e emergerebbero dalla (potenzialmente irrazionale) "prudenza" dello *iudex* di turno, realmente tale e non più nella sua "forma" di megafono come ammonisce lo Zannoni.

In secondo luogo, volendo seguire l'*excursus* offerto dall'Autore e dando udienza alle esperienze narrate dal manovale del diritto contemporaneo, si riuscirebbe a raffigurare i tratteggi balbuzienti di un affresco antitetico a quello nichilista e che pare rinvenga una propria descrizione nella cornice romana del giuridico come *ars boni et aequi*.

In realtà, volendo finanche dar conto degli accenni di riflessione posti in essere dai teorici del nichilismo giuridico non è stato, finora, posto adeguatamente l'accento al monito incarnato nello stesso e relativo alla scommessa sulla ragione umana e sulla forza ordinatrice che dalla stessa deriva alla volontà umana.

Difatti, bisogna ammettere che il nichilismo giuridico si palesa attento alle istituzioni come evidenza l'Autore nel suo costante richiamo del "*primato*

*alla legge positiva*”, anche perché nel suo essere espressione ultima del relativismo possiede quasi una implicita consapevolezza della fragilità dei vecchi (e forse ingenui) oggettivismi, ma non esclude l’avvento di nuovi punti fermi credibili (su tema della “credenza” torneremo *infra*) lungo i cui sviluppi potrebbe procedere la riflessione giuridica, una volta abbandonata l’illusione del “salvagente” nichilista.

IV. PER UNA CONCLUSIONE INTERLOCUTORIA:  
PRETESA DI GIUSTIZIA E ANTROPOLOGIA DEL “LOGOS”

Come già anticipato, nell’esaminare le varie e molteplici teorizzazioni del nichilismo giuridico ontologico, si percepisce una certa distanza dalla realtà e dai suoi dati, dalle pretese espresse dai soggetti giuridici, dai soggetti umani.

Se si volge l’attenzione alla pretesa di “giustizia” che pure nel diritto canonico emerge viva tra i fedeli, specie quelli che riconoscono nella domanda di giustizia un viatico di salvezza o, quantomeno, un lume col quale chiarire il (proprio) passo e camminare spediti verso il futuro, pare doveroso verificare la esigenza di razionalità insita in tale pretesa.

Difatti, a differenza di quanto affermato dai latori del nichilismo giuridico, nel pulsare dell’esperienza giuridica quotidiana, non è difatti constatabile una “indifferenza contenutistica” delle norme, come pure la già riferita neutralità delle procedure rispetto alle materie che vi sono immesse. Inoltre all’essere umano viene sempre alla mente il fatto incontrovertibile che il c.d. “universo” giuridico non comprende l’universo, ma al contrario quello giuridico è una, tra le varie, espressioni del secondo. La chiave di volta per affrontare l’esistenza entro questi “due” universi risiede nella capacità di discernimento, nel tentativo (sempre limitato) di comprensione razionale.

Ecco che Zannoni discute di un “logos integrale”, del quale lamenterebbe l’assenza, oggi, nel ragionamento del canonista (specie quando giudice) e che, invece, pone in evidenza le aporie del nichilismo giuridico ontologico. E però risulterà utile rammentare all’Autore che non possiamo illuderci di recuperare il magistero classico del “logos” senza assumere la condizione in cui lo stesso oggi è declinato.

Difatti, il (solo) logos oggi esercitato, dopo aver vissuto l’epoca dei sospetti e sperimentato il tritacarne della decostruzione, rischia di essere ridotto a banale “conversazione”.

Ecco perché al logos contemporaneo riteniamo oltremodo necessario (ri) connettere un “credo” affinché il diritto quale *ars* resti pur sempre un artificio (umano), ma permetta di inserirsi in una prospettiva che all’umano indichi un fine oltre al mezzo della tecnica, dando pure per riconosciuta la crisi delle credenze che sostengono il “perché” del vissuto individuale e comunitario.

In sunto, se il nichilismo giuridico, così come emerge in denuncia nel testo dell'Autore, non è in grado di spiegare l'universo giuridico, pare oggi comunque intenzionato, malgrado le sue aporie, di avviluppare le istituzioni proprie del diritto canonico, che si paleserebbero incapaci di spingersi oltre il contingente, proprio perché in loro risulta assente una visione teleologica del tempo e dell'esistenza.

Ecco che il motivo dell'aver immerso il giuridico nel vortice aporetico del nichilismo (*che pretende che il nulla del contenuto possa aggrapparsi all'ancora/salvagente di una forma anche essa variabile e sostituibile e quindi nullificabile*) potrebbe rinvenirsi in ultima istanza nella opzione (volontaristica) di separare il discorso giuridico dalla questione antropologico-religiosa,<sup>12</sup> financo nel diritto della Chiesa. Perché, in definitiva, non è possibile concepire come separati la norma giuridica e il soggetto che l'ha formulata e che alla stessa è chiamato ad obbedire; come nemmeno è dato dichiarare ininfluyente rispetto allo svolgersi del diritto la coscienza dell'individuo.

Nel gioco del diritto contemporaneo si riconosce sempre più una lotta tra visioni antropologiche diverse e contrapposte, le quali, però, per essere plausibili non possono non fare i conti con l'esperienza quotidiana del *suum cuique tribuere*, imperitura missione del giurista e soprattutto del giudice, anche canonico.

Ecco che il diritto è *ars* dinamica, che non può avere solo la "forma" quale perno granitico cui poggiare teoresi e prassi, ma che è volta invece a investire sulla formazione del giurista, quale sacerdote di una *ars* tra le più antiche. L'apporto del giusperito non può però essere ridotto, come intendono i latori del nichilismo, a riferire quanto già contenuto nelle norme, ma viene versato nel pressante travaglio di riconoscere nel fine di ciascuna vicenda/fattispecie un riconoscimento più adeguato possibile del giusto.

Il richiamo della giustizia, mutuando il magistero di Ulpiano che riassume appunto il ruolo del giurista nello *iustitiam colere*, potrebbe apparire anodino, quando non addirittura ondivago, se inserito nel contesto contemporaneo. E di per sé tale monito ha subito letture retoriche che non poco hanno contribuito nel far emergere la "necessità" di un nichilismo giuridico; d'altra parte, il ruolo che il giurista ulpiano è chiamato a giocare è/sarà di primo piano quando si situerà non solo dal lato della decisione della sanzione (*premiare o punitiva, poco importa*), ma anche quando farà costantemente ricorso alla ragione del fine dell'uomo dal lato della educazione alla giustizia.

Consapevoli che il nichilismo giuridico presenta aporie interne e non intende fornire da solo prospettive progettuali esterne, non possiamo ritenere meno che necessaria una elevata adesione spontanea da parte dei membri di una comunità all'ordinamento vigente, salva l'opportunità del mutamen-

<sup>12</sup> Aderendo così alla tesi di A. PUNZI, *Esiste una via d'uscita dal nichilismo?*, cit., p. 451.

to di ordinamento. E per favorire tale adesione spontanea non si potrà non puntare sulla pedagogia assiologica che invoca anche lo Zannoni, utile a riconoscere i fondamenti antropologici giustificativi di un ordinamento giuridico canonico che non può (più) permettersi di illudere i fedeli, come pure gli operatori del diritto (giudici, avvocati e periti) con adesioni contingenti alla forma dei canoni e/o alle conclusioni del perito di turno senza interrogarsi sul contenuto dei medesimi canoni e delle stesse conclusioni.

La questione che l'Autore pone in termini tanto problematici trova una risposta solo parziale nel testo e forse questo voleva essere l'obiettivo di Zannoni.

La monografia difatti pare essere chiamata ad indicare ai canonisti contemporanei un problema (*la decisione nel caso concreto dell'evento*), uno strumento (*l'antropologia giuridica*) e un fine (*rinnovata consapevolezza dell'agire dell'esperienza e dell'insufficienza del nichilismo giuridico*) in modo che gli uomini e le donne di oggi possano sperimentare il giudizio canonico come una com-partecipazione di esistenza e non subirlo quale inesperti ingranaggi di una sempiterna catena di montaggio.